

COS'È L'AUTOCERTIFICAZIONE

L'autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, apposite dichiarazioni per comprovare stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato.

La firma su tali dichiarazioni non deve essere più autenticata.

L'autocertificazione sostituisce i normali certificati, rilasciati da una pubblica amministrazione, senza che ci sia la necessità di presentare, successivamente, il certificato vero e proprio.

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di effettuare controlli e verifiche in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

La normativa di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.: **"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"**.

ART. 46 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.

Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione,

- di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);
 - qualità di vivente a carico;
 - tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 - di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

ART. 47 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. possono essere utilizzate per comprovare stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e non compresi nella precedente casistica. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando sono contestuali ad una istanza. In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (nel caso di invio per posta o per via telematica) o firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).

ART. 49 - COSA NON SI PUÒ AUTOCERTIFICARE

L'art. 49 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. pone limiti all'utilizzo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

DICHIARAZIONI MENDACI

La pubblica amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli (anche a campione) ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal cittadino ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 s.m.i., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Attenzione, quindi, a non rilasciare dichiarazioni mendaci e controllare, prima dell'utilizzo, che il contenuto della dichiarazione sia veritiero.

AMBITO DI UTILIZZO

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, nonché le altre disposizioni in materia di semplificazione amministrativa contenute nel DPR 445/2000 s.m.i., sono utilizzabili solo nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi.

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (TESTO INTEGRALE)

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-02-20&atto.codiceRedazionale=001G0049&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D445%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2000%26giornoProvvedimento%3D¤tPage=1